











PROTOCOLLO DI INTESA

DEFINIZIONE NELL'INDUSTRIA CERAMICA DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI COMPORTANTI ESPOSIZIONE A SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE GENERATA DA UN PROCEDIMENTO DI LAVORAZIONE

TRA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
e
CONFINDUSTRIA CERAMICA

ACIMAC

Δ

FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL

Premesso che

- La prassi consolidata di condivisione per il comparto piastrelle di importanti accordi/protocolli tra Confindustria Ceramica, Acimac, Aziende Sanitarie Locali del territorio di Modena e Reggio Emilia e Organizzazioni Sindacali di categoria ha consentito di raggiungere nel tempo il concreto innalzamento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro che si è tradotto nel correlato e costante calo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
- L'adozione delle buone pratiche per la riduzione dell'esposizione alle polveri contenenti silice libera cristallina, oggetto di specifico protocollo di intesa tra le parti sottoscritto il 18/7/2008 ha ottenuto il riconoscimento di "Buone Pratiche" dal Ministero del Lavoro nel 2012 ed ha contribuito a migliorare sensibilmente le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro

Considerato che

- Il 27 dicembre 2017 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2017/2398 che ha apportato modifiche alla vigente Direttiva 2004/37/CE (CMD) includendo tra le attività regolate dalla direttiva sulla protezione dei lavoratori dalle sostanze cancerogene e mutagene i "lavori comportanti l'esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione" e prevedendo un valore limite di esposizione professionale di 0,1 mg/m3 per la polvere di Silice Cristallina Respirabile
- La suddetta Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 44 del 1° giugno 2020 ed è in vigore dal 24/06/2020



- Tale provvedimento inserisce nell'allegato XLII del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) il nuovo punto 6 "Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione"
- Gli effetti potenziali dell'inalazione di polveri contenente silice cristallina variano significativamente in ragione dei diversi scenari di esposizione, delle caratteristiche fisiche della sostanza e/o da fattori esterni che influenzano la sua reattività

Valutata:

- La specificità del comparto ceramico quanto alla corretta applicazione del punto 6, allegato XLII e del correlato Titolo IX,
 Capo II del D.Lgs. 81/08
- La non univocità interpretativa in relazione al dettato della Direttiva UE 2017/2398, come recepita dal D.Lgs. 44/20, in particolare in tema di "lavori comportanti l'esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione"
- La necessità di fornire indicazioni tecniche puntuali attraverso l'elaborazione di un documento condiviso e predisposto nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze.

Premesso quanto sopra, le parti condividono di definire i Criteri per l'individuazione nell'industria ceramica dei lavori comportanti esposizione a silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione, in relazione alle specificità del comparto piastrelle di ceramica, al fine di delineare il corretto campo di applicazione del Titolo IX – Capo II del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., elaborando a tal fine un apposito documento tecnico.

Condividono inoltre:

- Di predisporre linee di indirizzo tecnico-operative per la corretta applicazione e gestione degli adempimenti normativi previsti.
- Di effettuare successive indagini sulla polvere di Silice Cristallina Respirabile generata dalle lavorazioni individuate, al fine di caratterizzare la sostanza nel processo produttivo ceramico e documentarne gli effettivi livelli di reattività.
- Di predisporre indicazioni condivise per l'individuazione dei contenuti dei percorsi di informazione/formazione ed aggiornamento dei lavoratori esposti.
- Di predisporre indicazioni condivise in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a polvere di Silice Cristallina Respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
- L'impegno, ognuno nel proprio ambito, a promuovere la più ampia applicazione e diffusione del presente Protocollo e dei documenti che saranno predisposti.
- L'esigenza di aggiornare periodicamente i documenti tecnici in relazione all'evoluzione tecnologica del comparto delle piastrelle di ceramica e delle conoscenze scientifiche e delle evidenze correlate alle indagini condotte sulla reattività della sostanza.

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dopo la sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha durata di quattro anni.

Letto, approvato e sottoscritto il 7 giugno 2021

Per la Regione Emilia-Romagna la Direttrice Generale Direzione Generale Cura Della Rersona, Salute e Welfare o suo delegato

Per Confindustria Ceramica Il Presidente o suo delegato

Per ACIMAC

Il Presidente a suo delegato

Per FILCTEM-CGIL

Il Sagretario Generale Regionale o suo delegato

Per FEMCA-CISL

Il Segretario Generale Regionale o suo delegato

Per UILTEC-UIL

Il Segretario Generale Regionale o suo delegato